DL 126/2013 misure finanziarie per regioni ed enti locali: avvio dell’esame al Senato

5 Dicembre 2013
E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 126/2013 recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio” (**DDL 1149/S** – Relatore Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo parlamentare PD).

Tra le principali misure previste si segnalano:

- **Incremento addizionale Irpef (art. 1 comma 6)**

Viene attribuita al Comune di Roma Capitale, a modifica dell’art. 14 del dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, la possibilità di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF – attualmente fissata allo 0,9 per cento – **di ulteriori 0,3 punti percentuali.**

- **Contributo per Expo (art. 1 comma 7)**

Viene attribuito, per l’anno 2013, al comune di Milano un contributo di **25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015**. Tale contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 182/2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

- **Risorse per frana Assisi (art. 1 comma 10)**

Vengono finalizzate risorse, per **2 milioni di euro per il 2014**, al fine di consentire l’integrazione dell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e Regioni Umbria al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel Comune di Assisi.

- **Proroga commissari straordinari (art. 1 comma 10)**

Viene prolungata di tre anni, a modificadell’art. 17 del dl 195/1995 convertito dalla legge 26/2010, la durata dell’incarico dei commissari straordinari delegati con riferimento agli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale

– Ricognizione debiti della Pubblica Amministrazione (art. 1 comma 16)

Viene modificato l'art. 7 del dl 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 64/2013, prevedendo che le **amministrazioni pubbliche**, a decorrere dal 30 aprile 2014, **comunichino** – con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali e sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica – **l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili** in essere alla data della comunicazione, per i quali **sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori**.

La comunicazione deve essere effettuata:

– mediante la **piattaforma elettronica** per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;

– **entro sessanta giorni** dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.

La comunicazione deve contenere:

– l'importo dei singoli debiti;

– il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

– la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

– l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Viene, altresì, prevista un'ulteriore comunicazione da parte delle medesime pubbliche amministrazioni che devono indicare, **entro 15 giorni dal pagamento, i dati relativi al pagamento delle fatture.**

Viene, inoltre, disposto **che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione** entro i termini previsti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta **responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi degli articoli 21 e 55 del dlgs 165/2001, nonché l'applicazione di **una sanzione pecuniaria**, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

Viene, infine, chiarito che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono **accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice**, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.

– Indennizzo imprese danneggiate (art. 2 comma 1)

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2013 e 5 milioni di euro per il 2014 la fine di concedere una forma di indennizzo alle imprese, impegnate nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui all'articolo 1 della legge

443/2001 (c.d. “Legge obiettivo”), per il ristoro del **danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali** in conseguenza di **delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare l’esecuzione delle opere** stesse.

– Risorse per ANAS e contratto di programma RFI (art. 2 comma 3 e 4)

Viene autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione ad ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla stessa di **far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione**.

Viene previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, che i rapporti tra lo Stato e RFI (rete ferroviaria italiana) – nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma, parte investimenti 2012-2016 – **siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.**

– Alienazione beni immobili pubblici (art. 2 commi 10-14)

Viene integrato l’articolo 3 del dl 351/ 2001, convertito dalla legge 410/2001, sull’esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni nel procedimento di **dismissione di beni immobili pubblici**. In particolare, lo Stato e gli altri enti pubblici vengono esonerati dalla consegna non solo dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale ma anche **dalla dichiarazione di conformità catastale.**

Al fine di agevolare il completamento delle operazioni di dismissione immobiliare, viene, altresì, previsto che l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

Viene, inoltre, **confermato il mantenimento del “Comitato Privatizzazioni”,** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, volto a supportare il Ministero dell’Economia

nella predisposizione e attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato. Il Comitato è composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, il relativo incarico ha durata triennale.

Altre disposizioni riguardano in particolare:

– il ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania;
– i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale;
– la presentazione del bilancio riequilibrato da parte dei Comuni dissestati;

– le modalità di riparto per l’esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle Province;
– il rifinanziamento della “Carta acquisiti”;
l’istituzione in alternativa all’imposta di soggiorno di un’imposta di sbarco nelle isole minori.